



Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280
☎ 0498844338 - fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 26-08-2020

Prot.11412

ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI LIMENA Numero **19/2020** – numero **32 /2020** del Registro Generale

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA RELATIVAMENTE AL MERCATO SETTIMANALE MAGGIORE DEL MERCOLEDI' SU VIA DEL SANTO E DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI A KM 0 (ZERO) - ADOZIONE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELLE COSE ANTICHE ED USATE "LIMENANTIQUA" E DEL COMMERCIO IN AREA PUBBLICA NEI POSTEGGI ISOLATI AI SENSI DEL DPCM 07.08.2020 E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO N. 59 DEL 13.06.2020, N. 65 DEL 09.07.2020, N. 81 DEL 31.07.2020 E N. 84 DEL 13.08.2020 PER MITIGARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

Visto le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid- 19 sino al 15 ottobre 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 "Disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17.05.2020, in special modo con riferimento all'allegato 1 a riguardo della scheda tecnica riferita al "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", che disponeva da parte dei Comuni l'adozione di norme regolamentari da attuarsi sulle aree dei mercati, fiere e mercatini degli hobbisti per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, prevedendo idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 25/2020 del 18.05.2020 recante le "Disposizioni regolamentari per lo svolgimento del commercio su area pubblica relativamente al mercato settimanale del mercoledì su via del Santo, del mercato dei produttori agricoli a km. 0 e del mercatino delle cose antiche ed usate "Limenantiqua" in attuazione dell'Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 48 del 17.05.2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Virus Covid-19";

Visto il precedente Decreto sindacale n. 8 del 16.04.2020 recante il “Piano per l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica di generi alimentari (posteggi isolati) in attuazione dell’ordinanza del Presidente della giunta regionale n. 40 del 13.04.2020” con il quale si disponeva analoghe misure logistiche ed organizzative per assicurare il distanziamento sociale;

Visto il DPCM del 11 giugno 2020 successivamente sostituito dal 07.08.2020 che richiama tra gli altri, come contenuto dell’allegato n. 9, le “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla conferenza delle Regioni e delle provincie autonome del 11 giugno 2020 come aggiornate da ultimo in data 06 agosto 2020”;

Visto l’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 59 del 13.06.2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” che consente la prosecuzione del “commercio al dettaglio su aree pubbliche” nel rispetto delle linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome del 11 giugno 2020;

Visto le successive Ordinanze del Presidente della Regione Veneto n. 65 del 09.07.2020, n. 81 del 31.07.2020 e ultima in ordine di tempo n. 84 del 13.08.2020 con la quale è stata disposta la proroga delle suddette ordinanze con i relativi allegati, fino al 06 settembre 2020;

Ritenuto congruo e tuttora valido il contenuto dell’Ordinanza Sindacale n. 25/2020 del 18.05.2020 succitata relativamente allo svolgimento del commercio sulle aree del mercato settimanale del mercoledì su Via del Santo e del mercato dei produttori agricoli a Km. 0 e opportuno prorogare la durata fino alla fine del periodo di emergenza, fissata dallo Stato con la succitata deliberazione del Consiglio dei Ministri al 15 ottobre 2020, salve eventuali ordinanze modificative correlate alla situazione epidemiologica e al quadro normativo statale e regionale, nonché di dichiarare fin d’ora l’efficacia di eventuali ulteriori linee di indirizzo aggiornate o innovative relativamente al paragrafo “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)”;

Ritenuto invece di procedere alla revoca del Decreto sindacale n. 8/2020 del 16.04.2020 succitato riguardo all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica di generi alimentari (posteggi isolati) per l’attuazione delle nuove disposizioni normative statali e regionali per il contenimento della pandemia da Covid-19;

Sentito il Presidente della Locale Proloco di Limena, quale gestore del mercatino delle cose antiche ed usate denominato “Limenantiqua”, a riguardo dell’adozione anche per l’area del mercatino di analoghe forme di contingentamento, controllo e sanificazione dei banchi e prodotti come disposto con ordinanza sindacale n. 25/2020 succitata previste per il mercato maggiore del mercoledì su Via Del Santo;

Valutata l’attuale conformazione del mercatino delle cose antiche ed usate denominato “Limenantiqua”, che si svolge la 1^a domenica del mese settimanale lungo via Roma e via del Santo nonché la dislocazione e disposizione dei vari banchi;

Ritenuto che il contingentamento dell'intera area del mercatino "Limenantiqua" risulta impraticabile; come è impraticabile contingentare il passaggio delle persone all'interno dell'area del mercato in cui l'utenza si reca per andare in una qualsiasi attività negozio o ufficio presente nell'area del mercato oltre alle abitazioni presenti lungo le vie Roma e Del Santo;

Ritenuto invece che può essere contingentata la permanenza delle persone sui banchi del mercatino o attraverso l'apposizione ad esempio di paletti mobili e catenella o altro tipo di delimitazione che possa garantire l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio antistante il banco di esposizione come spazio che abbia una concentrazione massima di n. 2 persone, sempre rispettando la distanza interpersonale di metri 1, considerato che tale attività si svolge all'aperto;

Valutato inoltre che il gestore del mercatino "Limenantiqua" può svolgere un'azione di presidio, controllo e verifica del rispetto degli obblighi di cui all'allegato n. 9 delle "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla conferenza delle Regioni e delle provincie autonome del 11 giugno 2020 come aggiornate da ultimo in data 06 agosto 2020" relativamente alla sezione "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercatini e mercatini degli hobbisti)";

Ritenuto altresì che per l'esercizio dell'attività di commercio svolta sui posteggi isolati si possono individuare analoghe forme di contenimento e di sicurezza sanitaria già adottati per i posteggi posti all'interno del mercato maggiore settimanale del mercoledì su Via Del Santo;

Assunti i poteri di cui al predetto art. 50 comma 5 del D. L.vo n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 833/1978;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa esposte:

- A) **DI REVOCARE** il Decreto del Sindaco avente n. 8 del 16.04.2020 di adozione del "Piano per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica di generi alimentari (posteggi isolati) in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 13.04.2020";
- B) **DI ADOTTARE** le seguenti norme regolamentari nello svolgimento durante la prima domenica del mese del mercatino delle cose antiche ed usate denominato "Limenantiqua", finalizzate ad evitare il sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale:
 - 1) il titolare del posteggio dovrà provvedere a collocare innanzi al banco, prima dell'avvio delle operazioni di vendita, dei paletti mobili e catenelle o altro tipo di delimitazione che garantisca l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio antistante il banco di esposizione come spazio che abbia una concentrazione massima di n. 2 persone sempre rispettando la distanza interpersonale di metri 1;
 - 2) di prevedere un adeguato controllo da parte del gestore del mercatino "Limenantiqua" sul rispetto delle norme di sicurezza sanitarie imposte a carico dei titolari di posteggio;

- C) **DI ADOTTARE** per l'esercizio del commercio sull'area pubblica relativamente ai posteggi isolati la seguente norma regolamentare nello svolgimento dell'attività di commercio:
- l'operatore commerciale dovrà provvedere a collocare innanzi al banco, prima dell'avvio delle operazioni di vendita, dei paletti mobili e catenelle o altro tipo di delimitazione che garantisca l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio antistante il banco di esposizione come spazio che abbia una concentrazione massima di n. 2 persone sempre rispettando la distanza interpersonale di metri 1;
- D) **DI PROROGARE** l'efficacia del decreto sindacale n. 25/2020 del 18.05.2020 relativamente allo svolgimento del commercio sulle aree del mercato settimanale del mercoledì su Via del Santo e del mercato dei produttori agricoli a Km. 0
- E) **DI STABILIRE** che le disposizioni della presente ordinanza restano in vigore sino alla fine del periodo di emergenza fissata dallo stato con la deliberazione del Consiglio dei ministri al 15 ottobre 2020, salve eventuali ordinanze modificative correlate alla situazione epidemiologica e al quadro normativo statale e regionale, nonché di dichiarare fin d'ora l'efficacia di eventuali ulteriori linee di indirizzo aggiornate o innovative relativamente al paragrafo "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)";

FA' PRESENTE

- Ai titolari del posteggio del mercato di "Limenantiqua" e del commercio sull'area pubblica in posteggi isolati, l'obbligo delle misure previste dall'allegato 9 – sezione "Commercio al dettaglio su aree pubbliche" del DPCM 07.08.2020 e che di seguito si riportano:
 - 1) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - 2) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - 3) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - 4) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - 5) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - 6) nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - 7) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga consegnata in forma cartacea agli operatori del commercio su area pubblica del mercato settimanale di via del Santo a cura della Polizia locale e del mercatino dell'antiquariato e dell'usato di "Limenantiqua" a cura della Proloco di Limena, restando inteso che l'inottemperanza degli obblighi sopra esposti, ovvero l'impossibilità di

osservarle rigorosamente, comporterà per il singolo titolare del posteggio il divieto di svolgere l'attività di vendita;

- che copia della ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia locale e al Comando stazione Carabinieri di Limena e sia pubblicata nel sito web e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo.



**IL SINDACO
STEFANO TONAZZO**

N. 766...REG. PUBBLICAZIONI
IL PRESENTE ATTO
E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
ON-LINE AI SENSI DELL'ARTICOLO
32 DELLA LEGGE 89/2009
DAL 26/08/2020 AL 10/09/2020

JB

